



FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni e il modulo di Proposta, ove previsto, deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell'Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso, in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti sottoriportate.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO FASCICOLO INFORMATIVO

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente Nota informativa deve essere consegnata o trasmessa al Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell'Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

Per i contratti oggetto di Vendita a distanza vale quanto indicato, che è stato elaborato in osservanza a quanto disposto dal Reg. ISVAP n. 34/2010 Art. 8, Reg. IVASS n. 8/2015, nonché dalle informazioni previste dagli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (collocamento di contratti di assicurazione a distanza e succ. modifiche).

Il Contratto è stipulato con **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI S.P.A.** come identificata nel presente Fascicolo Informativo attraverso l'Intermediario come identificato nella documentazione fornita o comunque resa nota al Contraente dallo stesso a tenore di legge.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti, al Reg. ISVAP n° 35/2010 e succ. modifiche e integrazioni concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, in ultimo Reg. IVASS n° 8/2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela, in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di seguito denominata UCA ASSICURAZIONE)** avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Italia, Torino, c.a.p. 10123, P.za San Carlo n° 161. **Recapito telefonico: 011.562.73.73 – 011.09.206.01 - Telefax 011.562.15.63** - Sito internet: www.ucaspa.com – Mail: uca@ucaspa.com – PEC: pecuca@legalmail.it

UCA ASSICURAZIONE è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami assicurativi, come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n° 16) e Tutela Legale (n° 17).

UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n. 38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all'ultimo bilancio approvato il 30/04/2015.

Il Patrimonio Netto ammonta a 12,51 € milioni, di cui: Capitale Sociale: 6,00 € milioni - i.v.- e Riserve patrimoniali: 6,51 € milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a **1,66**. Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell'impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet www.ucaspa.com sezione UC@online costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno pubblicate sul sito istituzionale e oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione. **AVVERTENZA:** per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti l'**ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO; PROROGA DEL CONTRATTO**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società assicura il rischio delle **Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e per illeciti amministrativi, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, come specificato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza previste per ciascun rischio.** Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, presenza di carenze e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di carenze e massimali la cui precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento anche mediante esemplificazioni.

CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia. È anche detto "periodo di aspettativa". **ESEMPIO:** nella sezione **PRIMA TUTELA FAMIGLIA** è previsto che la garanzia **VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI** venga prestata trascorsi 120 gg. dal perfezionamento del contratto.

Polizza Perfezionata	01/03/2013
Periodo di carenza contrattualmente previsto	120 gg.
Data Sinistro	05/07/2013
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza	30/06/2013
Sinistro liquidabile	SI

INSORGENZA DEI SINISTRI PER LA GARANZIA ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di **ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE** rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro. La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.

Polizza Perfezionata	02/01/2013	02/01/2013
Periodo di carenza contrattualmente previsto per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario	90 gg.	90 gg.
Data della Denuncia del sinistro alla Compagnia	05/06/2013	05/03/2013
Data Sinistro (diniego della Compagnia Garante)	10/09/2013	10/06/2013
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza	03/04/2013	03/04/2013
Sinistro liquidabile	SI	NO

MASSIMALE – è la somma massima liquidabile dall'assicuratore per evento. **ESEMPIO:** Nel caso in cui venga perfezionata un polizza con massimale spese legali di Euro 5.000, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 8.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 5.000, residuando a carico dell'assicurato Euro 3.000 (8.000 – 5.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 3.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per l'importo di Euro 3.000 (ipotesi b).

Esempio di capienza MASSIMALE	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	5.000	5.000
Spese legali sostenute dall'Assicurato	8.000	3.000
Spese legali liquidate all'Assicurato	5.000	3.000

OPERATIVITA' ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA POSTUMA

La **Garanzia POSTUMA** attiene e ha per oggetto **l'estensione temporale del periodo di denuncia** nei 24 mesi successivi alla data di risoluzione del contratto per fatti insorti nel periodo di assicurazione/vigenza. **Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato. Qualora il nuovo contratto sia emesso in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata applicando però le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro. Se la polizza è perfezionata con la clausola "Senza Tacito Rinnovo" il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima.**

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all'articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l'esercizio del rischio assicurato e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all'articolo disciplinante la **VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE** delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza rilevante che determina la variazione del rischio l'aumento ovvero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili, ecc. assicurati.

6. Premi

Periodicità di pagamento del premio.

Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E' prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.

Il premio può essere corrisposto tramite:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico (quest'ultimo può essere escluso nel caso di Contratti di assicurazione venduti a distanza);
- contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750.

Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.

7. Rivalse

La **rivalsa** è un diritto dell'assicuratore che prevede la possibilità, dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sul proprio Assicurato/Contraente se sussistono determinate condizioni. La cd. Rinuncia alla rivalsa, se prevista, è oggetto di espressa clausola.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alla rivalsa, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti la stessa.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto che può essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall'impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti **l'ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - PROROGA DEL CONTRATTO** delle condizioni di assicurazione. Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.

Per contratti oggetto di vendita a distanza la cui modalità è espressamente indicata sul simple di polizza, è previsto ed operante il cd. DIRITTO AL RIPENSAMENTO, in base al quale l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo Raccomandata A.R. a UCA ASSICURAZIONE S.p.A. – P.za San Carlo, 161 - 10123 Torino, congiuntamente al certificato e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti UCA ASSICURAZIONE S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera UCA ASSICURAZIONE S.p.A. si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per ogni esborso e spesa effettuate.



9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 C.C.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del 21,25 %.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

La denuncia di sinistro deve essere inviata tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla data di accadimento o di conoscenza del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli disciplinanti la **DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE**. Inoltre si precisa che UCA non prevede l'affidamento ad un'impresa terza della gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale.

13. Reclami

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami – Piazza San Carlo n° 161 10123 TORINO – Tel. 011.09.206.41 – Fax 011.562.15.63 oppure 19835740 – e-mail reclami@ucaspa.com.

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:

- i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell'impresa non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nel termine di 90 giorni.

Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione vigente e di seguito descritti.

Sul sito internet di UCA - www.ucaspa.com - è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS.

È fatta salva la **facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria**, con la precisazione che per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.



14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall'arbitro saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

AVVERTENZA: In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia a quanto sopra indicato nonché all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE. E' possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi

Ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale.

Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato per legge intendano avvalersi di tale istituto, per quanto oggetto del presente contratto, come previsto all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161 10123 TORINO – Fax 011.562.15.63.**

D. INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE

In attuazione dell'art. 22, co. 8, del D. Legge 18/10/2012 n°179 convertito con L. 221/2012 in osservanza al provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013 contenente la previsione di Modifiche al Reg. ISVAP n. 35 del 26/5/2010 che disciplina gli obblighi di informazione e la pubblicità dei prodotti assicurativi, relativamente ai Rapporti assicurativi via web disciplinati dal Titolo IV dedicato alla Informativa web al contraente, si comunica che è **prevista nella home page del sito internet www.ucaspa.com un'area riservata** attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa per la consultazione di quanto disciplinato dagli articoli 38 bis, ter e quater del Reg. IVASS 35/2010, previa richiesta delle credenziali di accesso all'area riservata che formano oggetto dell'apposita informativa pubblicata anch'essa sulla home page del sito istituzionale.

Con riferimento all'informativa di cui al Titolo IV – Reg. ISVAP 35/2010 che deve essere resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto, si conferma che **il presente Fascicolo Informativo fornisce ed assolve a tale obbligo precisando che nella home page del sito internet www.ucaspa.com è pubblicata una informativa finalizzata a consentire al Contraente la richiesta di credenziali di accesso alla specifica posizione assicurativa completa e personalizzata come previsto dal Reg. citato.**

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie e dei contenuti nella presente Nota informativa.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa

Sottoscrive la Nota Informativa Precontrattuale della Compagnia l'A.D. Adelaide Gilardi

GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA: *Il professionista su richiesta del cliente è tenuto a pattuire ed elaborare un "preventivo di massima", riportandovi analiticamente, i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico, nonché tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, indicando gli estremi della propria polizza professionale. La misura del compenso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*

ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

ASSICURATO: soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

ASSUNZIONE: il giorno in cui sorge e ha inizio il rapporto di lavoro documentato da data certa.

ATTORE = LEGITTIMATO ATTIVO: posizione soggettiva di colui che, titolare della domanda giudiziale proposta, diviene titolare di altri poteri nell'ambito del processo ed è perciò legittimato a proporla.

AVARIA: guasto meccanico che impedisce il funzionamento del veicolo.

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI: azioni previste espressamente dal Codice Civile.- **DIRITTO REALE:** diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. **USUCAPIONE:** modo d'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo previsto dalla legge.

CANONE DI LOCAZIONE: prestazione dovuta dal conduttore come corrispettivo del godimento dell'immobile locato.

CICLISTA: conducente di velocipede come definito dall' art. 50 CdS.

COASSICURAZIONE INDIRECTA: autonomi contratti di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscrittrici sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza. Si richiama il disposto di cui all'Art. 1910 cod. civ.

CODICE DELLA STRADA (CdS): D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche e integrazioni.

CONDUZIONE - LOCAZIONE: contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (conduttore) una data cosa per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone.

CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi della l. 27/2012 (in G.U. n.195 del 22-8-2012, entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012) e della l. 247/2012 -Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- (in G.U. n.15 del 18-1-2013 entrata in vigore 2/2/2013). Il Decreto in vigore al momento di elaborazione della presente edizione è datato 10 marzo 2014 n.55 -Regolamento recante la determinazione parametri per la liquidazione compensi ex art. 13 co. 6 L 247/2012 (in G.U. n°77 2/4/2014).

EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

FATTO: qualunque comportamento originante l'evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

INADEMPIMENTO: mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente.

INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli (Artt. 46,50 CdS), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

INDENNIZZO DIRETTO: disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 18/7/06 e succ. modifiche.

INFORMATORE: Soggetto incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

LAVORO SUBORDINATO: Ex. Art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

LOSS OCCURRENCE: espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno"; in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE: istituto introdotto dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito **CONCILIAZIONE**. Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: istituto introdotto dallo schema di decreto-legge "Processo civile veloce e riduzione dell'arretrato" approvato dal consiglio dei ministri il 29/08/2014. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convergono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la

controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. E' imposta dalla legge in materia di risarcimento danni da incidente stradale e per le richieste di pagamento di somme fino a 50mila euro.

PEDONE: soggetto circolante a piedi, i cui comportamenti sono disciplinati dall'art. 190 e ss. CdS

PERDITE PECUNIARIE: lesione-diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi previste dall'art. 2 punto 16 del Codice delle assicurazioni.

PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e pagamento del premio da parte del Contraente (art. 1901 C.C.).

POLIZZE ARD (Auto Rischi Diversi): contratti assicurativi facoltativi afferenti i rischi non coperti dalla R.C.A. obbligatoria (garanzie accessorie).

PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.

PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio, **ARBITRO DI PARTE** e **TERZO ARBITRO, INFORMATORE** ricerca di prove a difesa **in sede penale - INTERPRETE** per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e **TRADUTTORE** per gli atti di causa.

PROPRIETARIO: colui che ha il diritto di godere e disporre di un bene entro i limiti fissati dalla legge.

REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: **Delitto** sanzionato con la reclusione e/o la multa, **Contravvenzione** sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda.

RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RECLAMANTE: un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE: grava personalmente sugli Assicurati per fatto illecito ai sensi di legge, inclusa la responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. Si richiama il testo dell'art. 1917 cod. civ. per quanto attiene l'onere al pagamento delle spese legali: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore".

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere **Pecuniaria** - pagamento di una somma di danaro. **Accessoria** - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

SOCIETA': UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE ESENTI E CONTRIBUTO UNIFICATO: Le spese "esenti" sono gli esborsi che l'avvocato corrisponde in nome e per conto dell'Assistito per svolgere l'attività di recupero: costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l'esecuzione... Si chiamano esenti perché l'art. 15 DPR 633/1972 - ossia il DPR sull'IVA - stabilisce che non costituiscono base imponibile. La spesa esente più rilevante è il "contributo unificato", una tassa sulle cause civili e amministrative, che si paga all'inizio del procedimento al momento in cui si deposita la causa in tribunale.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Le presenti Norme Generali che regolano l'assicurazione unitamente alle Condizioni Particolari di Polizza e Glossario per il rischio assicurato formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato *prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta*, anche eventualmente in formato elettronico come previsto dal Reg. Ivass 8/2015. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il Fascicolo Informativo, compresa la Nota Informativa.

La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e per illeciti amministrativi, nella fase stragiudiziale nonché per ogni stato e grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati come specificato nelle Condizioni di Polizza per ciascun rischio.

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. **Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.** Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750.

INSORGENZA DEL SINISTRO SPESE LEGALI E PERITALI: La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti: assicurato, controparte o terzo, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. **Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro.**

INSORGENZA DEL SINISTRO PERDITE PECUNIARIE, valida per la sezione PRIMATUTELAFAMIGLIA: si intende il momento in cui la parte riceve la prima comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

La garanzia non è prestata per sinistri insorgenti da patti, accordi anche verbali, obbligazioni contrattuali che al momento del perfezionamento del presente contratto fossero già stati preceduti da atti di intimazione, diffide, contestazioni e/o equipollenti ovvero fossero disdetti o la cui rescissione, risoluzione o revisione fossero già state chieste da una delle parti, e per quanto disposto dagli Artt. 1892-93 C.C.- Dichiarazioni inesatte e reticenze.

La garanzia opera, con efficacia **POSTUMA** ed è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. **Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. VI -Denuncia dei sinistri- e Art. 2952 C.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-**. Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e a condizione che non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato. **Qualora il nuovo contratto sia emesso in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata applicando però le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro. Se la polizza è perfezionata con la clausola "Senza Tacito Rinnovo" il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima.**

PERIODO DI CARENZA – la garanzia non è operante per sinistri insorti nel periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia, ove espressamente indicato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI - Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi, salvo quanto previsto alla voce "Vertenze dell'Assicurato in qualità di Turista" per le quali la garanzia è prestata per fatti o inadempimenti verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica e trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Fatti derivanti dalla Circolazione Veicoli e Natanti: Mondo Intero.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE - Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell'attività o altro, il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta documentata alla Società e comunque entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio (Artt. 1897-1898 C.C.).

In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C. - Diminuzione del rischio).

L'assicuratore non risponde nel caso di mancata comunicazione da parte del Contraente di elementi che apportino un aggravamento di rischio per il quale lo stesso non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del perfezionamento del contratto; altrimenti, in caso di sinistro la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del perfezionamento del contratto stesso (art. 1898 C.C.).

Art. IV - REGOLAZIONE PREMIO - Il presente Contratto non è soggetto a regolazione premio

Art. V - MASSIMALI SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE

Le vertenze civili, penali e per illeciti amministrativi promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, arbitrale, di mediazione-conciliazione-negoziata assistita, e per tutte le fasi della vertenza e i gradi di giudizio.

Si considera unico sinistro e pertanto soggetta ad unico massimale, la vertenza in sede civile, penale e per illeciti amministrativi che trae origine dal medesimo fatto, atto, evento indipendentemente da quanto contrattualmente precisato in tema di insorgenza del sinistro.

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni con la scrivente Società più polizze per lo stesso rischio, o anche per rischi diversi aventi per oggetto anche garanzie relative allo stesso ambito del presente contratto, il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 15.000 per la Tutela Legale, salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi, e pari al 100% di quanto cumulativamente previsto per ciascuna garanzia per il ramo Perdite Pecuniarie.

V.1 MASSIMALE TUTELA LEGALE SEZIONE FAMIGLIA: La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 5.000 per evento per le Spese Legali e Peritali. Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e le voci di garanzia.

V.2 MASSIMALE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE VEICOLI: La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 10.000 per evento per le Spese Legali e Peritali. Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e le voci di garanzia. E' fatto salvo quanto previsto alle singole garanzie.

V.3 MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE SEZIONE FAMIGLIA: la garanzia è prestata quale indennizzo a titolo di concorso, con massimo esborso sino a € 500 per evento e per anno assicurativo, come meglio specificato alla voce "Indennizzo forfetario utenze domestiche".

V.4 MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE SEZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI: si applica il massimale specificato nelle singole voci. Gli importi indicati in polizza si intendono per evento e per anno assicurativo.

In caso di sinistro liquidato con indennizzo perdite pecuniarie di cui al presente comma è prevista la possibilità, una sola volta per anno assicurativo e per contraente, di emissione nuovo contratto in sostituzione, con medesima contraenza e con aumento premio.

Garanzia prestata per un solo veicolo circolante: i massimali previsti per ciascuna garanzia si intendono prestati per ciascun veicolo, per evento e per anno. E' fatto salvo quanto previsto all'apposita estensione AUMENTO MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE CIRCOLAZIONE VEICOLI NUCLEO FAMIGLIARE se perfezionata.

SPESE DI SOCCOMBENZA: sono oggetto di copertura nelle modalità disciplinate alla specifica voce di cui all'art. VII.3 a cui si rimanda.

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

VI.1 - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza (art. 1913 c.c.), salvo casi di comprovata urgenza. E' fatto salvo quanto previsto dall'art 2952 c.c. (Prescrizione in materia di assicurazione). L'Assicurato perde il diritto all'indennità se non adempie dolosamente l'obbligo dell'avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito.

È onere dell'Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all'Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo copia del libretto di circolazione del veicolo colpito da sinistro, certificato di residenza/stato di famiglia, ivi compreso l'Accordo contenente il contratto preventivo in forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, salvo casi di comprovata urgenza.



Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui sopra la Società non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

È altresì onere dell'Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti.

Qualsiasi inadempimento del Contraente/Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento del premio e/o regolazione premio con riferimento a polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, qualora l'operatività del presente contratto sia prevista a secondo rischio, comporta la decadenza dai benefici del presente contratto.

VI.2 DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE

VII.1 - FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, per promuovere arbitrato, azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La Direzione, una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro, prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo.

Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d'atto, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Compagnia per acconti o anticipi sul presupposto della operatività della garanzia.

Nel caso in cui le risultanze acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Società la corretta individuazione della garanzia di polizza interessata dal sinistro, la stessa si riserva ogni determinazione sulla qualificazione della vertenza a definizione avvenuta in sede transattiva, conciliativa, con sentenza passata in giudicato, o provvedimento equipollente, e in ogni caso al termine della vertenza, sulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata, senza effettuare alcuna valutazione nel merito, opportunità, possibilità di successo e convenienza.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrare, mediazione-conciliazione-negoziazione assistita, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio senza preventiva comunicazione alla Compagnia e presa d'atto della stessa.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente alla Società l'indicazione del capitale e delle spese legali oggetto della stessa, salvo casi di comprovata urgenza, e non potrà addivenire ad alcuna transazione che comporti oneri a carico della stessa, senza preventiva comunicazione nonché presa d'atto della Società, pena decadenza dai benefici di contratto.

VII.2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

In osservanza alla Direttiva 1987/344/CEE art. 4 n.1, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all'Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l'Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso la garanzia non è operante.

Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede. In tal caso, l'Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari del Legale patrocinante in Cassazione nominato dall'Assicurato per tale grado.

La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell'Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art. VI -DENUNCIA DEI SINISTRI- e VII -GESTIONE DELLE VERTENZE- anche in punto prescrizioni o decadenze.

VII.3 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

In osservanza alla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente), come segue:

- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado, come disciplinato dall'art. VII.1
- in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale vigente;

- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce;
- spese legali e peritali liquidate a favore dell'Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell'Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l'eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata;
- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

SPese DI SOCCOMBENZA

In tutti i casi in cui il Contraente/Assicurato risulti parte soccombente e condannato con sentenza passata in giudicato, nonché vengano liquidate a favore delle parti civili nel processo penale a carico dell'Assicurato, per giudizi in cui il Contraente /Assicurato sia chiamato in giudizio o imputato penalmente sono garantite per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della statuizione entro i limiti del massimale assicurato.

L'obbligazione oggetto del presente contratto impegna la Società nei confronti del Contraente/Assicurato, compresa l'eventuale corresponsione di somme a titolo di acconto e anticipo effettuato al Professionista prescelto, e in ogni caso attiene l'attività contrattualmente garantita ed effettivamente esperita dai Professionisti liberamente scelti, come disciplinato dal presente articolo e per quanto previsto al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima.

Sono escluse le spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sull'Assicurato in forza di vincolo di solidarietà.

La Società assume a proprio carico gli oneri fiscali, fra i quali a titolo esemplificativo e non limitativo IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che il Contraente provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tali somme.

VII.4 - MODALITÀ OPERATIVE

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo.

Una volta correttamente istruito il fascicolo di sinistro la Società, ricorrendone le condizioni, prende atto dell'incarico conferito ai Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2 e in ogni caso, anche di diniego, procede al riscontro ai soggetti destinatari a mezzo lettera anche raccomandata, telefax, mail anche non certificata ex art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATO E SOCIETÀ, fermo il disposto art. VII.3.

Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l'Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato.

Qualora sussista conflitto d'interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

La Società garantisce all'Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all'autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società, per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall'arbitro saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

VII.5 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Le disposizioni degli Artt. VI - Denuncia dei Sinistri e VII - Gestione delle Vertenze valgono se non espressamente derogate.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME e RIVALSA

VIII.1 - Tutte le somme recuperate dal Contraente-Assicurato a titolo di capitale sono di competenza dello stesso. Tutti gli Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio, in sede arbitrale, o consensualmente, anticipati dalla Società e recuperati dal Contraente-Assicurato, spettano alla Società che le ha sostenute.



VIII.2 - RIVALSA - La Società UCA si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurati.

Art. IX - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO -

Entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 30 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte entro 60 gg dalla data di efficacia del recesso. La Società sosterrà l'onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso. Il Contraente è Consumatore e il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l'esercizio dello stesso.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO - In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE - È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una procedura stragiudiziale di conciliazione mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Per il Contraente-Consumatore è competente altresì l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di Conciliazione del luogo ove ha sede l'Intermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.

Art. XII - ONERI FISCALI - Sono a carico del Contraente-Assicurato.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATO E SOCIETÀ - Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, trasmesse da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Per le comunicazioni di disdetta vale quanto previsto all'art. X - PROROGA DEL CONTRATTO. Si rimanda agli artt. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e VII - GESTIONE DELLE VERTENZE per le comunicazioni ad esse afferenti.

Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l'Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest'ultimo. La Società, sulla scorta della lettera di incarico conferito a tenore di legge dal Contraente/Assicurato al Broker indirizza ogni comunicazione al medesimo.

Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente/Assicurato e Terzi, ivi compresi i Professionisti incaricati è valido e opponibile alla Compagnia per le prestazioni oggetto della presente obbligazione contrattuale, del contratto assicurativo, senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

Art. XIV - INDICIZZAZIONE - Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all'adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l'aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.

Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI - Il Contraente-Assicurato ha l'onere di comunicare, al perfezionamento del contratto, la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio e in caso di sinistro trasmetterne copia alla Direzione (art. 1910 C.C.). Ai fini della gestione del sinistro, in presenza di polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, si applicano i principi e le norme relative alla coassicurazione indiretta, come precisato nel Glossario che è parte integrante della presente Polizza. La presente garanzia non è operante se il mancato intervento delle altre Compagnie Garanti è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa.

SI RICHIAMANO LE NORME DI LEGGE VIGENTE PER QUANTO NON CONTEMPLATO O DIVERSAMENTE PREVISTO DA NORME IMPERATIVE ANCHE SOPRAVVENUTE.



TUTELA LEGALE FAMIGLIA CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, DALLA FASE STRAGIUDIZIALE E PER OGNI GRADO E SEDE DI GIUDIZIO, COMPRESO ARBITRATO, MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI ASSICURATI, NONCHÉ IL PAGAMENTO DELLE PERDITE PECUNIARIE, PER FATTI DELLA VITA PRIVATA, EXTRAPROFESSIONALE, SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO E PER QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA NEL RISPETTO E IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA.

SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE:
 - LEGALE - PERITO ove sussista contestazione
 - PERITO D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
 - ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
 - INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa
- SPESE LEGALI, PERITALI E PROCEDIMENTALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- SPESE DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA (Libro IV C.P.C.)
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE DI SOCCOMENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall'art. VII CGP -
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)
- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

- CONTRAENTE, PARENTI E AFFINI CONVIVENTI (Nucleo Familiare), CONIUGE, CONVIVENTE MORE UXORIO, risultanti dall'Atto di Stato di Famiglia al momento in cui si è verificato il caso assicurativo, ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti. La garanzia comprende la DIMORA ABITUALE di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e/o Nucleo Familiare usufruite dagli stessi, identificata in Polizza. Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza.
- POLIZZA "SINGLE" stipulata alla persona del Contraente: CONTRAENTE, tutti gli altri soggetti sono considerati terzi.

SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI E CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DELLA VITA PRIVATA, compresa la formulazione di Denuncia-Querela a condizione che sia stato presentato da parte del Contraente/Assicurato Atto di Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI ALLA PERSONA, anche quali pedoni, ciclisti, compreso attività sportive praticate a titolo dilettantistico, trasportati su qualsiasi mezzo pubblico o privato, e ai beni di proprietà della stessa.
- DANNI ALLA DIMORA ABITUALE comprese pertinenze, giardini, attrezzature sportive, ai beni in essa contenuti ecc.

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DAL CONTRAENTE: RECUPERO DANNI subiti dall'Assicurato per inadempienze contrattuali di controparte, sempreché i vizi risultino eccipiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione, comprese vertenze con Enti Pubblici trattate avanti all'Autorità Giudiziaria Civile, con esclusione delle controversie di lavoro del Contrante in qualità di Dipendente di Ente Pubblico. Le garanzie oggetto della presente copertura sono prestate per tutti i casi diversi dalla mera insolvenza con riferimento ai documenti e atti anche di causa e per quanto stabilito in sentenza o comunque nella definizione in qualsiasi fase, stato e grado.

Esclusioni: controversie aventi per oggetto il recupero crediti, anche richiesti in via riconvenzionale, o per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, di cui è stata accertata e riconosciuta anche giudizialmente la fondatezza delle pretese avanzate, indipendentemente dalla procedura, fase, azione intrapresa, vertenze relative a partecipazione e assegnazione di appalti.



VERTENZE DELL'ASSICURATO IN QUALITÀ DI TURISTA: fatti o inadempimenti verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati avanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato ex Art. VII CGP -Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore-, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della Compagnia. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dal Contraente per il rischio assicurato.

Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.

Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato, nonché del Perito di parte, se nominato. **Qualora sia presente analogo copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.**

CONTENZIOSI CON IL CONDOMINIO ED I CONDOMINI: la garanzia comprende altresì le controversie relative all'applicazione del regolamento condominiale **con esclusione delle impugnazioni delle delibere assembleari.**

CONTRATTO DI LOCAZIONE della DIMORA ABITUALE: azioni a tutela dei diritti del Contraente e Nucleo familiare in qualità di conduttore **escluso sfratto per morosità.**

VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti dal Contraente-datore di lavoro o comunque inquadrati a norma di legge; per vertenze di lavoro l'assicurazione è prestata per sinistri insorti - con riferimento alla prima presunta azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali - trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. **Massimale Euro 5.000 per vertenza e per anno assicurativo. Escluse spese di soccombenza.**

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi nell'ambito extraprofessionale.

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, negoziazione assistita, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.

L'Assicurato si impegna nell'azione di resistenza in sede Civile a formulare specifica domanda di condanna al rimborso delle spese di lite, a prescindere dall'esito della controversia, nei confronti del proprio assicuratore RC (ai sensi dell'art. 1917 C.C.).

Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio, la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti di euro 2500 per evento, alle condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, di dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.

Relativamente alla presente garanzia **DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI** il sinistro si considera insorto alla data cui è riferito il danno di cui il terzo chiede il risarcimento.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per imputazioni **colpose** e **contravvenzionali** per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. **Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da assoluzione, patteggiamento, derubricazione, estinzione del reato e/o della pena.**



ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

PERDITE PECUNIARIE

INDENNIZZO FORFETARIO UTENZE DOMESTICHE della dimora abituale dichiarata in Polizza. La garanzia è prestata a titolo di rimborso in caso di perdita d'impiego e disoccupazione per licenziamento del Contraente lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, che al momento della stipula della polizza abbia superato il periodo di prova. **Massimo esborso sino a € 500 per sinistro e per anno assicurativo quale indennizzo forfetario a concorso per bollette già pagate relative alle UTENZE DOMESTICHE:** energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua potabile e telefonia fissa, intestate a un componente del nucleo familiare assicurato. Per fatturazioni inferiori a €500 per sinistro, il rimborso è pari all'80% dell'importo pagato.

Ai fini della denuncia del sinistro sono richieste copia quietanzata delle bollette delle utenze domestiche relative ai periodi di fatturazione successivi alla data del licenziamento e documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro nonché lo stato di disoccupazione. La garanzia è prestata trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del presente contratto.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Operanti se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprappremio

B) SOGGETTI CONVIVENTI NON RISULTANTI DA ATTO DI STATO DI FAMIGLIA - è possibile estendere la copertura a questi Soggetti indicandone le generalità e perfezionata l'apposita estensione.

ESCLUSIONI DI RISCHIO

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari previste dal presente contratto, ed è comunque esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica disciplina o per quanto non inerente al rischio assicurato: controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato), materia societaria, materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine; successioni, donazioni; vertenze relative a diritto di famiglia; controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini sino al sesto grado, vertenze derivanti da intermediazione-compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati; usucapione del diritto di proprietà; diritti reali; morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce "Arbitrato, Mediazione e Azione legale nei confronti di Compagnie di Assicurazione"; recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; locazione a terzi di immobili; vertenze extracontrattuali che traggono origine da fatti della circolazione, fatti della circolazione; vertenze di lavoro, fatto salvo quanto previsto alla voce "Vertenze con gli addetti ai servizi domestici"; perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza se non seguita da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese di domiciliazione, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente; controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi; vertenze non attinenti direttamente alla sfera della vita privata, extraprofessionale; controversie relative alla partecipazione in Società anche solo in qualità di socio di capitale; detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA. L'assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato. L'assicurazione non garantisce le attività- funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività dichiarata ed oggetto del rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio.



TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE VEICOLI CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETA' ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, DALLA FASE STRAGIUDIZIALE E PER OGNI GRADO E SEDE DI GIUDIZIO, COMPRESO ARBITRATO, MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI ASSICURATI, NONCHÉ IL PAGAMENTO DELLE PERDITE PECUNIARIE, IN CONSEGUENZA DI FATTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO NELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART. VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE:
 - LEGALE, PERITO ove sussista contestazione
 - PERITO D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
 - ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
 - INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti sia in Italia che all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa.
- SPESE LEGALI, PERITALI E PROCEDIMENTALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- SPESE DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA (Libro IV C.P.C.)
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE DI SOCCOMENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall'art. VII CGP
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)
- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

SOGGETTI E BENI ASSICURATI :

- COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTI risultanti da Atto di Stato di Famiglia al momento in cui si è verificato il caso assicurativo, PER UN MASSIMO DI QUATTRO (4) VEICOLI DI PROPRIETA' DEGLI STESSI COME RISULTANTE DA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, PER LA GUIDA DEI QUALI E' RICHIESTA LA PATENTE SINO ALLA CATEGORIA B: la garanzia è operante a favore dei COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTI IN QUALITA' DI CONDUCENTI DI VEICOLI/NATANTI DA DIPORTO ANCHE NON TARGATI NE' SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., PEDONI, CICLISTI E/O TRASPORTATI; TERZI TRASPORTATI;
- SINO A QUATTRO (4) VEICOLI/NATANTE DA DIPORTO DI PROPRIETÀ DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTI CONDOTTI DAGLI STESSI ANCHE NON TARGATI NE' SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc.; COSE TRASPORTATE -- escluso merci trasportate per conto terzi-
- POLIZZA "SINGLE" stipulata alla persona del Contraente: CONTRAENTE, tutti gli altri soggetti sono considerati terzi.
- SOGGETTI CONVIVENTI NON RISULTANTI DA ATTO DI STATO DI FAMIGLIA - se perfezionata apposita estensione di copertura.

SEDE CIVILE

RECUPERO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI RCA CHE OPERA LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - La garanzia è prestata sul presupposto che sussista contestazione sul diritto dell'Assicurato al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ai sensi della normativa vigente.

L'assicurazione comprende i danni subiti per fatto illecito di terzi dalla persona del Contraente-Assicurato in qualità di pedone, ciclista, trasportato su qualsiasi veicolo/natante da diporto pubblico e/o privato, anche non targati né soggetti all'assicurazione obbligatoria, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., nonché i danni ai Trasportati, Veicolo, Cose -escluso merci trasportate per conto terzi-, nonché la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile.



INADEMPIENZE CONTRATTUALI DI CONTROPARTE CONSEGUENTI ALLA FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DAL CONTRAENTE PER IL VEICOLO ASSICURATO - Recupero danni subiti dall'Assicurato **sempreché i vizi risultino eccettati nei termini previsti dalla legge**, controversie derivanti da riparazioni, compravendita, leasing, permuta di veicoli, natanti assicurati o parti di essi. **La garanzia non è operante per il recupero crediti per i casi di pura insolvenza.**

ARBITRATO, MEDIAZIONE ED AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE ARD, INFORTUNI - La garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente per il caso morte o inabilità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale, al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della Compagnia.

Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. **È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.**

Per quanto attiene l'Arbitrato la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato, nonché del Perito di parte, se nominato. **Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.**

La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER SINISTRI STRADALI PER RESISTERE A PRETESE RISARCITORIE DI TERZI: la garanzia è operante esclusivamente per vertenze di natura extracontrattuale.

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, **sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.**

Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

Per sinistri cagionati da Pedoni, Ciclisti, nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile la Società per la difesa del Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, nei limiti di euro 5.000 per evento alle condizioni espressamente indicate dalla presente garanzia.

La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, di dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato, e nel caso in cui non esista polizza di RCA, compreso il caso di false attestazioni di rischio.

ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE:

Si richiama quanto statuito all'Art V.2 MASSIMALE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE VEICOLI

- **A SEGUITO VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA che comportino SOTTRAZIONE PUNTI E RITIRO-SOSPENSIONE PATENTE:** La garanzia prevede il pagamento delle Spese Legali e Peritali sostenute dalla persona Assicurata per la FORMULAZIONE a cura del Legale liberamente scelto ex art. VII CGP DI RICORSI ED ISTANZE presentate all'Autorità Competente in ogni stato e grado avverso la Sottrazione punti e il Ritiro-Sospensione Patente conseguenti alle Violazioni del CdS. **Massimo esborso € 5.000 per evento e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto in polizza per le altre garanzie.**

- **A SEGUITO INCIDENTE STRADALE:** La garanzia prevede il pagamento delle Spese Legali e Peritali sostenute dalla persona Assicurata per la FORMULAZIONE a cura del Legale liberamente scelto ex art. VII CGP DI RICORSI ED ISTANZE all'Autorità Competente in ogni stato e grado STRUMENTALI ALLA DEFINIZIONE DEL SINISTRO, anche nel caso in cui siano state contestate all'Assicurato VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CdS) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 CdS) la garanzia ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE è prestata come indicato alle singole voci a titolo di rimborso nel caso in cui il ricorso sia accolto integralmente.

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni con la scrivente Società più polizze per lo stesso rischio, o anche per rischi diversi aventi per oggetto anche garanzie relative allo stesso ambito del presente contratto, il massimo esborso ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE a seguito VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA è pari a € 10.000 per evento e per anno assicurativo; in TUTTI GLI ALTRI CASI si applica il massimale più elevato tra i rischi assicurati, senza cumulo degli stessi.

SEDE PENALE

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE a seguito INCIDENTE STRADALE PER IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. **Esclusioni: guida in stato di ebbrezza (art. 186 cds) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 cds).**

DUPLICE DIFESA PENALE PER IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE - a richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.A. **Limitatamente alle imputazioni GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CdS) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 CdS)** la garanzia è operante a titolo di rimborso alle condizioni indicate alla specifica voce.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CdS) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 CdS) - la garanzia **IN SEDE PENALE** è operante nel caso in cui la Garante rinunci ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e comunque subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 c.p.p. -cd. patteggiamento- ove previsto.

CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO in caso di fermo/arresto dell'Assicurato conseguente ad incidente stradale, la Società anticipa la cauzione penale disposta dall'Autorità competente sino alla concorrenza di Euro 10.000 per evento e per anno assicurativo, purché l'Assicurato presenzi al dibattimento. La garanzia non è operante per cauzioni relative a contravvenzioni o a garanzia risarcimento danni. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 90 gg. dalla sua erogazione, se recuperato.

PERDITE PECUNIARIE

I massimali indicati si intendono per evento e per anno assicurativo

SPESE PERNOTTAMENTO E FORZATO SOGGIORNO a seguito incidente o avaria avvenuti fuori dal comune di residenza dell'Assicurato - la Società rimborsa quale di indennizzo forfettario l'importo delle spese occorse a tale titolo **fino ad un massimo di €200 per evento e per anno assicurativo.**

RIMPATRIO ASSICURATO E/O VEICOLO DALL'ESTERO a seguito incidente o avaria - la Società rimborsa al Contraente quale indennizzo forfettario il costo del **biglietto ferroviario 1^a classe o aereo classe economica**, o corrispondente, sino alla residenza, e per il veicolo assicurato che non possa proseguire autonomamente, il costo del trasporto alla più vicina officina con sede nel territorio italiano **fino ad un massimo di €200 per evento e per anno assicurativo.**

TRAINO a seguito incidente o avaria in Italia ed all'estero - la Società rimborsa l'importo della spesa Traino, **qualora il veicolo non sia in condizione di proseguire autonomamente. Massimale per incidente € 200 – per avaria € 100 – per evento e per anno assicurativo.** La garanzia traino per avaria è estesa al recupero del veicolo successivamente al ritrovamento a seguito di furto.

INDENNIZZO NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA CON O SENZA CONDUCENTE

La garanzia è prestata a titolo di rimborso in caso di sinistro -incidente stradale o avaria del veicolo indicato- quando si renda necessario il **NOLEGGIO DI UN'AUTO SOSTITUTIVA** con o senza Conducente. La garanzia **NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA CON CONDUCENTE** è operante se l'Assicurato a seguito di incidente stradale **subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare. Massimo esborso:**

- in caso di sinistro -incidente stradale o avaria del veicolo indicato- avvenuto **fuori dal comune di residenza dell'Assicurato, sino a €300 per evento e per anno assicurativo** quale indennizzo forfettario a titolo di concorso;
- in caso di sinistro -incidente stradale o avaria del veicolo indicato- avvenuto **nel comune di residenza dell'Assicurato, sino a €150 per evento e per anno assicurativo** quale indennizzo forfettario a titolo di concorso.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo sono richieste: copia del contratto di noleggio e della relativa fattura quietanzata, denuncia attestante l'avvenuto incidente stradale, o l'avarìa, il recupero e la riparazione del veicolo, documentazione medica nel caso in cui l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare e sia stato effettuato noleggio con Conducente. **La prestazione non è operante per immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, operazioni di ordinaria manutenzione, e non comprende le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie concernenti il contratto di noleggio.**



ESTENSIONI DI GARANZIA

Operanti se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio

A) AUMENTO MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE RISCHIO CIRCOLAZIONE VEICOLI NUCLEO FAMILIARE - I massimali Perdite Pecuniarie previsti per ciascuna delle garanzie PERDITE PECUNIARIE sopra specificate valgono per tutti i veicoli assicurati e si intendono aumentati del 50% per anno assicurativo e per un massimo di 2 vertenze per anno assicurativo.

B) SOGGETTI CONVIVENTI NON RISULTANTI DA ATTO DI STATO DI FAMIGLIA - è possibile estendere la copertura a questi Soggetti indicandone le generalità e perfezionata l'apposita estensione.

C) PACCHETTO PERDITE PECUNIARIE

INDENNIZZO FORFETTARIO SEQUESTRO VEICOLO a seguito incidente stradale e **SPESE DI CUSTODIA** € 150 per Autovetture e per Autocarri per evento e per anno assicurativo.

TRASPORTO IN AMBULANZA dell'Assicurato e Trasportati a seguito incidente stradale, fino a un massimo di €150 per evento e per anno assicurativo.

VITTIME DELLA STRADA - danni all'interno del Veicolo, indumenti del Contraente, fino ad un massimo di €150 per evento e per anno assicurativo.

INDENNITÀ PER SOTTRAZIONE / RECUPERO PUNTI PATENTE DI GUIDA con il massimo di Euro 250 per evento e per anno assicurativo. Nel caso in cui una o più violazioni che hanno dato luogo alla sottrazione di punti siano state commesse anteriormente al perfezionamento del contratto, l'indennità viene corrisposta proporzionalmente al punteggio decurtato per le violazioni accertate successivamente al perfezionamento dello stesso. La garanzia è operante se sono indicati in polizza gli estremi della patente assicurata; in difetto vale per il Contraente - Legale Rappresentante. La garanzia è operante nei seguenti casi:

- **CORSO TEORICO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO PERDITA PARZIALE DI PUNTI - ART. 126 BIS CDS 4°CO.**: La Società rimborsa il costo del corso di aggiornamento nel caso in cui l'Assicurato frequenti il corso dopo aver subito la perdita di almeno 5 punti.

- **REVISIONE PATENTE** disposta per la perdita totale del punteggio - Art. 126 bis CdS 6°co.: la Società rimborsa le spese sostenute nel caso in cui all'Assicurato sia ordinata dall'Autorità Competente la Revisione della patente di guida. La garanzia è operante anche nel caso di Revoca per mancato superamento dell'esame di Revisione per inidoneità tecnica, escluse le ipotesi di inidoneità psico-fisica.

INDENNIZZO DUPLICAZIONE PATENTE, CARTA DI CIRCOLAZIONE, CERTIFICATO DI PROPRIETÀ E TARGA in caso di comprovata distruzione, smarrimento o sottrazione: €150 per evento e per anno assicurativo.

E' possibile applicare l'ESTENSIONE A) AUMENTO MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE RISCHIO CIRCOLAZIONE VEICOLI NUCLEO FAMILIARE e aumentare del 50% per anno assicurativo e per un massimo di 2 vertenze per anno assicurativo.

ESCLUSIONI DI RISCHIO

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in assenza di patente regolare o sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo, nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione, se non sussiste polizza RCA compreso il caso di false attestazioni di rischio o se la Garante esercita azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato. Partecipazione a competizioni sportive, Imputazioni dolose anche se seguite da assoluzione, patteggiamento, derubricazione, estinzione del reato e/o della pena; guida in stato di ebbrezza (art. 186 cds) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 cds), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie; perizie di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso, se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale; pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente; recupero danni per merci trasportate per conto terzi; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni; materia fiscale e tributaria, recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi, materia contrattuale in genere, vertenze tra Contraente e Assicurati, tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA; controversie con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto. L'assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, modello FamigliAuto Ed. 12/2015 è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e l'eventuale Proposta, nonché copia del Modulo di Adesione ove presente, costituiscono il Fascicolo Informativo e unitamente al Simplo di polizza, costituiscono il contratto assicurativo che viene consegnato dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comunichiamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l'Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società. Il testo integrale dell'informativa è pubblicato sul sito www.ucaspa.com sezione UC@online.